



COMUNE DI QUAGLIUZZO

Città Metropolitana di Torino- Regione Piemonte – Italia – Unione Europea

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

TARI

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.09.2020

INDICE

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo 2	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 3	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Articolo 4	SOGGETTI PASSIVI
Articolo 5	SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI
Articolo 6	ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
Articolo 7	ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO
Articolo 8	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO - RIDUZIONI SUPERFICIARIE
Articolo 9	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
Articolo 10	PIANO FINANZIARIO
Articolo 11	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Articolo 12	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
Articolo 13	PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Articolo 14	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Articolo 15	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
Articolo 16	SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI
Articolo 17	SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO
Articolo 18	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Articolo 19	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Articolo 20	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
Articolo 21	TRIBUTO GIORNALIERO
Articolo 22	TRIBUTO PROVINCIALE
Articolo 23	RIDUZIONI TARIFFARIE
Articolo 24	RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO
Articolo 25	CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 26	AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI
Articolo 27	DICHIARAZIONE
Articolo 28	RISCOSSIONE
Articolo 29	IMPORTI MINIMI
Articolo 30	RIMBORSI
Articolo 31	ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO
Articolo 32	SANZIONI
Articolo 33	RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 34	CONTENZIOSO
Articolo 35	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 36	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), nel Comune di Quagliuzzo tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art.1 della Legge 160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668 della citata Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione ARERA e dei criteri di articolazione delle tariffe, stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina TARI di cui alla L. 147/2013 e s.m.i, nonchè alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso servizio non comportano esonero o riduzione della TARI.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche i restanti locali ed aree soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggetti al tributo:
 - a. **tutti i locali**, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b. **le aree scoperte**, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, fermo restando quanto previsto dal comma 6;
5. Per i locali a destinazione abitativa la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete, costituiscono presunzione semplice della

detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.

Per i locali ad uso non domestico la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

6. Sono escluse dalla Tari:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori ai sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della L. 212/2000 come disciplinato dall'art.1 del D.L. n.124/2019 conv.to con modificazioni dalla L. 157/2019.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 5 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011 e ciò sino a differente superficie denunciata ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali

relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1 comma 647, della Legge 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie tassabile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo balconi e terrazzi. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 6 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità;
- c) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
- d) fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- f) superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri;
- g) locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silose simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- i) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;

- j) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - l) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente ad attività commerciale;
2. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui all'art. 27 del presente regolamento.
3. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassazione ai sensi del presente articolo verrà recuperato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione

Art. 7 – ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento di rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 8 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 2. Non sono, in particolare, soggette a TARI:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente a rifiuti speciali non assimilabili agli urbani a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
- Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali

si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.

4. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, assimilati e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento del 30%.

5. Per fruire dell'esclusione o riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono:

a) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi etc) distinti per codice CER, nonché quella parte di area di magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata al luogo di svolgimento dell'attività produttiva.

b) produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.

6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

Art. 9 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambienti (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni e ulteriori determinazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione del piano economico finanziari dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 10 – PIANO FINANZIARIO

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti

(MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente.

Art. 11 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

4. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e dell'articolo 12 del presente regolamento, in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

5. Le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo 10.

Art. 12 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.

2. La tariffa è articolata in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.

3. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Art. 13 – PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione di cui al successivo articolo 27 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione per la cessazione.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il

medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 29.

Art. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf-badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile o a disposizione di soggetti che abbiano la residenza fuori del territorio comunale e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarato dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 27. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume come numero degli occupanti 2 (due), salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenza abitativa, si applica solo la quota fissa della tariffa considerando un numero di componenti pari a 2 (due) unità. Se l'occupazione è effettuata da un soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero di occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei posti letto disponibili.

Art. 16 – SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.

2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal Comune.

3. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Art. 17 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO

1. Su tutto il territorio comunale è attivo il compostaggio domestico individuale

2. Per le utenze che non possono o non vogliono praticare il compostaggio domestico a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce il servizio di raccolta domiciliare "porta a porta" della frazione organico.

3. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal Comune.

4. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Art. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

4. Per le utenze delle aree mercatali la misura tariffaria può essere determinata sulla base di coefficienti che tengono conto dei dati tecnici ed economici rilevati dal soggetto gestore del servizio, con particolare riferimento ai costi definiti dallo stesso gestore per le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia delle aree mercatali, in relazione alla percentuale di copertura stabilita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe.

Art. 19 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 27 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali, come disciplinato dall'art. 33 bis del Decreto Legge n. 248/2007, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 21 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.

5. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Sulla TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504/1992 modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157 del 19.12.2019.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino. Salvo diversa deliberazione adottata dalla Città Metropolitana di Torino, la misura del tributo è fissata al 5%.

Art. 23 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa della TARI si applica in misura ridotta, limitatamente nella quota variabile, alle utenze che si trovino nelle condizioni sotto elencate:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo e non concesse in locazione o comodato a terzi: riduzione del 10%;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo utilizzati come abitazione principale del soggetto passivo, con apposita annotazione di ruralità negli atti catastali: riduzione del 10%;
 - c) aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, se la distanza è di almeno 400 mt. dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata: riduzione del 60%;
 - d) locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi: riduzione del 30%;
 - e) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente: riduzione dell'80%;
 - f) ai sensi dell'articolo 9 bis del D.L. 47/2014 è riconosciuta una riduzione di due terzi per l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, debitamente documentate, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi purché non siano mutate le condizioni con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto. Tutte le riduzioni previste cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione anche se non dichiarate.

**Art. 24 - RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa.

2. Per “riciclo” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

3. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti:

- imballaggi in carta e cartone codice CER 150101
- imballaggi in legno codice CER 150103
- imballaggi misti codice CER 150106
- vetro codice CER 150107
- plastica codice CER 150102
- legno, trucioli, residui di taglio segatura codice CER 030105

4. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata a riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla categoria dell’utenza non domestica (Kd massimo parte variabile). La riduzione così determinata cumulata con altre eventuali riduzioni spettanti alle utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo non può comunque superare l’ammontare della quota variabile stessa.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all’agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia MUD.

6. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

Art. 25 - CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite massimo del 100% della quota variabile.

Art. 26 – AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI

1. E' riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di definire, con apposito atto deliberativo, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni e possono essere differiti i termini ordinari di versamento del tributo per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 27 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 4 del presente regolamento sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.

2. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:

- il servizio postale,
- posta elettronica ordinaria o certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento: se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5. In caso di variazioni delle condizioni riferite ai dati dichiarati il contribuente ha l'obbligo di presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le medesime variazioni.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati

- anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

Art. 28 - RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
3. Il numero delle rate e le scadenze sono determinate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale anche contestualmente alla determinazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate all'atto della presentazione della variazione, nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o nuovo avviso di pagamento. Nel caso di incapienza si provvederà ai relativi rimborsi.
5. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo

l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato in tre rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica di avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato all'art. 31 del presente regolamento, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

Art. 29 – IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 22 sia inferiore a 5,00 Euro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla TARI giornaliera di cui all'art. 21 e alle variazioni di cui al comma 5 del precedente articolo 27.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 30 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene disposto entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, secondo le modalità ivi stabilite e calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.

Art. 31 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Il funzionario responsabile del tributo è individuato con Deliberazione di Giunta Comunale. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione dei servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
4. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o

iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro il termine di presentazione del ricorso e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32 – SANZIONI

1. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472/1997 e s.m.i.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato con un minimo di Euro 50,00

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, 471 e s.m.i.

7. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate, secondo la modalità ivi stabilita, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

Art. 33 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle Entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016 sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della Legge 160/2019.

Art. 34 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..

Art. 35 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 36 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.